

# REGOLAMENTO PROCURA ASSOCIATIVA

## CAPO I

### La Procura Associativa

#### **Art. 1 – La procura associativa**

1. La procura associativa è l'organo di giustizia nazionale - sia sportiva sia associativa che attiva ed esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia del C.S.I., per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dai regolamenti sportivi, dallo statuto e dalle norme associative.
2. La procura associativa agisce di sua iniziativa o su denuncia di parte o di terzi, effettua la necessaria istruttoria e alla fine o archivia il caso o lo deferisce al giudizio del competente organo di giustizia.
3. La procura associativa è composta da due distinte sezioni:
  - I Sezione - Ufficio del procuratore associativo inerente alla natura delle attività del Collegio dei Probiviri;
  - II Sezione - Ufficio della Sezione Garanzie inerente all'amministrazione della giustizia sportiva.

Per ciascuna Sezione sono previsti uno o più sostituti.

#### **Art. 2 – Direzione e coordinamento fra le due sezioni**

1. La I Sezione e la II Sezione della procura associativa sono autonome fra di loro e sono dirette da due procuratori diversi, eletti secondo le modalità previste dallo Statuto.
2. In caso di necessità i due procuratori coordinano i lavori fra le due sezioni.

#### **Art. 3 – Sostituti procuratori**

1. I sostituti collaborano con il procuratore della propria Sezione nello svolgimento dei suoi compiti.
2. Alla I Sezione possono essere assegnati, secondo le modalità statutarie, fino ad un massimo di tre sostituti. Ad essi il Procuratore può assegnare deleghe temporanee o permanenti anche per aree di competenza e/o territoriali.
3. Alla II Sezione possono essere assegnati, secondo le modalità statutarie, fino ad un massimo di sei sostituti. Ad essi il Procuratore può assegnare deleghe temporanee o permanenti anche per aree di competenza e/o territoriali.

## **CAPO II**

### **Istruttoria dei procedimenti**

#### **Art. 4 – Attivazione dei procedimenti**

1. Nell'espletamento dei suoi compiti la Procura Associativa agisce di sua iniziativa o su denuncia di parte o di terzi
2. La denuncia di fatti o comportamenti posti in essere da parte di società o tesserati del CSI in violazione dello Statuto e dei regolamenti associativi, è obbligatoria da parte dei dirigenti facenti parte di organi e organismi del CSI ad ogni livello e dei componenti dei consigli direttivi delle società sportive.
3. Gli organi di giustizia sportiva, inoltre, con le modalità e termini previsti dal regolamento di giustizia sportiva, rimettono alla I Sezione. della Procura Associativa gli atti dei procedimenti per i quali possa configurarsi l'assunzione di provvedimenti di carattere associativo.

#### **Art.5 – Denunce e le segnalazioni.**

1. Le denunce relative a violazioni dello Statuto e dei regolamenti vanno presentate alla Procura Associativa I Sezione
2. Le denunce, come pure le segnalazioni o gli esposti, presentati dai tesserati CSI devono essere sottoscritte in forma autografa o elettronica e indicare i dati anagrafici del sottoscrittore.
3. Tali atti possono essere inviati a mezzo raccomandata, mail o p.e.c presso la segreteria della Procura Associativa I Sezione.
4. Non possono essere idonee a dare seguito all'apertura di procedimenti associativi denunce, segnalazioni o esposti in forma anonima ovvero privi dei dati essenziali per il riconoscimento del sottoscrittore.

#### **Art.6 – Attività istruttoria, tempi di svolgimento**

1. La I Sezione della Procura Associativa per ogni atto ricevuto apre immediatamente un fascicolo ed esercita la necessaria attività istruttoria che deve concludersi nel termine di trenta (30) giorni dalla sua apertura. Tale termine può essere prorogato una sola volta per ulteriori venti (20) giorni con motivata disposizione assunta dal Procuratore Associativo da comunicarsi alle parti interessate.
2. Il procuratore associativo può delegare uno o più sostituti all'espletamento delle attività istruttorie, vigilando sul loro operato, avocando a se l'intero fascicolo o singole attività in caso di inattività dei sostituti

#### **Art.7 – Modalità di svolgimento dell'attività istruttoria.**

1. Il Procuratore Associativo svolge attività istruttoria con le modalità e i mezzi che ritiene più idonei.
2. Può acquisire documenti presso tutte le strutture del CSI le quali sono obbligate a fornirle nei termini posti dal Procuratore richiedente.
3. Può interrogare o sentire i tesserati e persone non tesserate presso la loro sede territoriale, con facoltà di delega o subdelega a soggetti dei quali ritiene potersi avvalere, compresi componenti di organi di Giustizia sportiva di qualsiasi livello residenti nel territorio.

#### **Art. 8 – Avviso dell'avvio del procedimento**

1. Il Procuratore associativo all'atto di apertura di un procedimento deve avvertire gli interessati dell'avvio dell'attività istruttoria e delle facoltà difensive ad essi garantite. I legali rappresentanti delle società sportive affiliate o i singoli tesserati nei confronti dei quali è stato aperto il fascicolo hanno la facoltà di produrre atti e documenti a loro difesa e di essere ascoltati.
2. L'avviso non è necessario nel caso in cui il Procuratore esegua archiviazione senza aprire alcun fascicolo, ritenendo il fatto privo di rilevanza disciplinare associativa.
3. Per i procedimenti trasmessi dagli organi di giustizia sportiva tale incombenza risulta assolta con la pubblicazione, nel relativo Comunicato ufficiale, del deferimento degli atti alla Procura Associativa I Sezione

#### **Art.9 – Obblighi degli affiliati, tesserati e delle strutture del CSI**

1. Tutti gli affiliati, i tesserati, organi, organismi e le strutture del CSI hanno l'obbligo di collaborare con la procura associativa nei modi e nei termini da essa previsti, fornendo documentazione ed informazioni.
2. Avverso i rappresentanti delle società affiliate o i tesserati, nonché i rappresentanti degli organi ed organismi di ogni livello associativo che non collaborano o non adempiano alle richieste della Procura Associativa, deve essere avviato il necessario procedimento associativo.

#### **Art.10 – Chiusura del procedimento istruttorio e prescrizione**

1. Entro i termini previsti dall'art. 6, la Procura Associativa archivia il caso o deferisce al Collegio Nazionale dei Probiviri.
2. Per gli atti trasmessi dagli organi di giustizia sportiva in riferimento ai quali la I Sezione ritiene non sussistere gli elementi per il deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri, emette provvedimento di archiviazione.
3. Le infrazioni disciplinari di natura associativa di qualsiasi natura si prescrivono in cinque anni.

4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento associativo. La sopravvenuta estraneità al C.S.I. da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare, ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

**Art. 11 – Norme per la II Sezione della Procura Associativa.**

1. La II Sezione della Procura Associativa che funge da Ufficio della Sezione Garanzie inerente all'amministrazione della giustizia sportiva applica le norme del presente regolamento in quanto compatibili ed integrabili con le norme del Regolamento di Giustizia Sportiva.